

Prot. 1732 /1.7

Castelfondo, 22 maggio 2014

**OGGETTO: CHIUSURA STRADA COMUNALE LOC. COMPOSTAGGIO C/O CANTIERE p.f. 2597/2
DAL 26 MAGGIO E FINO A FINE LAVORI.**

ORDINANZA NR. 08/2014**IL SINDACO**

- Vista la richiesta effettuata dalla ditta Zabo S.a.s. di Borzaga Luca & C. di Cavareno in data 13.05.2014 prot. n. 1604, ditta affidataria dei lavori di "Realizzazione "Centro di Raccolta Materiali di Castelfondo";
- Ritenuto indispensabile, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, predisporre la chiusura della strada p.f. 2597/2 dalla Cappella nei pressi della curva sotto il Compostaggio e fino all'ingresso dello stesso attualmente cantiere dei lavori di "Realizzazione "Centro di Raccolta Materiali di Castelfondo";
- Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);
- Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.) ed in particolare l'art. 6 comma 4, lettera a);
- Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

ORDINA

LA CHIUSURA DELLA STRADA LOC. COMPOSTAGGIO p.f. 2597/2, DAL 26 MAGGIO 2014 E FINO A FINE LAVORI.

AVVERTE

CHE LA CHIUSURA SARA' LIMITATA AL TRATTO DI STRADA TRA LA CAPPELLA SOTTO IL COMPOSTAGGIO E L'INGRESSO DELLO STESSO PER CREARE IL MINIMO DISAGIO AI FONDI AGRICOLI CON ACCESSO DA TALE STRADA MANTENENDOLA APERTA NEL TRATTO SCENDENDO DA DOVENA FINO AL CARICABOTTE E SALENDI DA CASTELFONDO FINO ALLA CAPPELLA.

DEMANDA

alla Ditta ZABO S.a.s. di Borzaga Luca & C. con sede in Cavareno (TN), esecutrice dei lavori di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della ditta esecutrice dei lavori la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata a Vigili del Fuoco di Castelfondo, Stazione Carabinieri di Fondo e Polizia Locale Alta Val di Non competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Il Sindaco
Ianes Nadia

Nadia Ianes